



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 febbraio 2021
(OR. en)

5823/21
ADD 1
LIMITE
PV CONS 1
RELEX 70

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari esteri)
25 gennaio 2021

SOMMARIO

Pagina

Attività non legislative

3.	Temi di attualità.....	3
4.	Diplomazia climatica ed energetica - Realizzare la dimensione esterna del Green Deal europeo	4
5.	Varie	4
	ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	5

3. Temi di attualità

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla **strategia dell'UE per la condivisione dei vaccini con i paesi terzi**, prendendo atto del fatto che le donazioni potrebbero iniziare su scala ridotta a causa dei ritardi nella fornitura dei vaccini agli Stati membri. Il Consiglio ha inoltre preso atto dell'approccio del SEAE inteso a vaccinare i diplomatici dell'UE nei paesi terzi.

Il Consiglio ha chiesto il rilascio immediato di **Navalny** e ha invitato l'alto rappresentante a trasmettere messaggi dell'UE forti e coesi durante la sua visita del 4 febbraio a Mosca.

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulle **relazioni UE-Turchia** in seguito all'esito positivo della riunione tra l'alto rappresentante Borrell e il ministro degli Esteri turco Çavuşoğlu.

Per quanto riguarda le **relazioni transatlantiche**, il Consiglio ha preso atto delle misure iniziali positive intraprese dal presidente Biden e ha accolto con favore l'intenzione dell'alto rappresentante di invitare il nuovo Segretario di Stato a una delle prossime sessioni del Consiglio "Affari esteri".

Il Consiglio ha preso atto degli sforzi compiuti dall'UE per mobilitare le autorità della **Bosnia-Erzegovina** affinché affrontino la relativa crisi umanitaria.

Il Consiglio ha espresso solidarietà all'Italia e ha invitato l'Egitto a garantire la piena cooperazione con le autorità italiane sul **caso Regeni** ai fini dello svolgimento di un processo equo ed equilibrato.

Il Consiglio ha condiviso i propri timori concernenti le recenti **attività dell'Iran** e ha espresso pieno sostegno all'alto rappresentante nel suo ruolo di coordinatore del PACG.

Il Consiglio ha deplorato il deterioramento degli sviluppi politici a **Hong Kong** e ha chiesto il proseguimento della risposta coordinata dell'UE, in linea con le conclusioni del Consiglio del luglio 2020, sottolineando la necessità di coordinare il nostro approccio con partner che condividono gli stessi principi (Stati Uniti, Regno Unito, Australia).

Per quanto riguarda il **Venezuela**, il Consiglio ha ribadito che è necessario sostenere gli sforzi dell'opposizione democratica. L'alto rappresentante ha chiesto il pieno rispetto della dichiarazione dell'UE del 6 gennaio.

Il Consiglio ha preso atto della preoccupante situazione concernente la sicurezza nell'intera **regione del Golfo** e delle proposte di Russia, Cina e Iran su come evitare che tale situazione si aggravi ulteriormente e ha invitato l'UE a svolgere un ruolo proattivo.

Per quanto riguarda la situazione del **Corno d'Africa**, il Consiglio ha condiviso le proprie preoccupazioni per gli sviluppi in Etiopia, in particolare nella regione del Tigray e al confine con il Sudan, e ha sottolineato che è necessario avviare un dialogo con il governo etiope per prevenire un'ulteriore destabilizzazione in Etiopia e, più in generale, nella regione.

4. Diplomazia climatica ed energetica - Realizzare la dimensione esterna del Green Deal europeo

Scambio di opinioni

Conclusioni

5153/21

Approvazione

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla pianificazione operativa in vista della COP26 e sull'impatto geopolitico della transizione energetica e ha approvato le conclusioni sulla diplomazia climatica ed energetica — Realizzare la dimensione esterna del Green Deal europeo, il cui testo figura nel documento 5263/21.

La Francia ha presentato una dichiarazione, come pure la Polonia e l'Ungheria.

5. Varie

La Romania ha fornito informazioni riguardo all'istituzione del Centro euroatlantico per la resilienza (E-ARC) a Bucarest.

Il ministro degli Esteri portoghese ha riferito in merito all'esito della sua recente visita in Mozambico, dove è stata presentata una richiesta di sostegno tempestivo dell'UE nel settore dello sviluppo, dell'assistenza umanitaria e della sicurezza, con maggiore urgenza per quanto riguarda la fornitura di formazione ed equipaggiamento per la lotta contro il terrorismo.

L'Ungheria ha richiamato l'attenzione sulle continue violazioni dei diritti ai danni della comunità ungherese della Transcarpazia e ha ribadito che è necessario discutere della protezione delle minoranze nazionali dell'UE nei paesi terzi.

L'alto rappresentante ha esortato gli Stati membri a presentare candidati per la posizione di rappresentante speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente.

Dichiarazioni relative ai punti "B" non legislativi di cui al doc. 5391/21

**Punto 4 dell'elenco
dei punti "B":**

**Diplomazia climatica ed energetica - Realizzare la dimensione esterna
del Green Deal europeo**
Scambio di opinioni
Conclusioni
Approvazione

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

"La Francia ha preso atto della conferma, da parte del SEAE, dell'interpretazione da dare al termine "carbone non soggetto ad abbattimento del carbonio", che esclude solo gli impianti attualmente dotati di dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Di conseguenza, quasi tutta la produzione di carbone a livello mondiale è interessata dalla richiesta della sua eliminazione progressiva e più rapida possibile dal settore della produzione di energia.

Inoltre tale espressione deve essere riservata all'azione internazionale dell'Unione europea."

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA E DELL'UNGHERIA

"In relazione alle conclusioni del Consiglio sulla diplomazia climatica ed energetica – Realizzare la dimensione esterna del Green Deal europeo, la Polonia e l'Ungheria interpretano la formulazione "parità di genere" come riferita alla "parità tra uomini e donne", in linea con gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea. A seguito di tale precisazione, la Polonia e l'Ungheria accettano che le conclusioni del Consiglio sulla diplomazia climatica ed energetica – Realizzare la dimensione esterna del Green Deal europeo, siano adottate dal Consiglio "Affari esteri" del 25 gennaio 2021."

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al doc. 5218/21

Punto 16 dell'elenco dei punti "A":

Decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Mauritania

Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 TFUE, ovvero l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo).

Pur non opponendosi all'adozione della modifica da parte del Consiglio con votazione a maggioranza qualificata, la Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."

Punto 17 dell'elenco dei punti "A":

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e le Isole Cook riguardante una proroga del protocollo in materia di pesca

Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 TFUE, ovvero l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook relativo alla proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo).

Pur non opponendosi all'adozione della modifica da parte del Consiglio con votazione a maggioranza qualificata, la Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."

Punto 18
dell'elenco dei
punti "A":

Decisione del Consiglio che autorizza i negoziati con il Regno Unito e con la Norvegia per un accordo di pesca
Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ritiene che, vista l'urgenza di avviare i negoziati per il 2021 e di rispettare gli obblighi imposti dall'UNCLOS, la presente autorizzazione non dovrebbe impedirle di avviare negoziati sulla base del mandato trilaterale al momento che riterrà opportuno alla luce dello stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito sul partenariato economico globale e sulle future relazioni con tale paese in materia di pesca.

La Commissione ritiene che l'introduzione dell'obbligo di consultazione e di comunicazione comporti un pesante onere procedurale che pregiudica i suoi poteri negoziali e rischia di incidere negativamente sull'esito dei negoziati. Tali obblighi non rientrano nella prassi procedurale in uso nell'ambito delle direttive di negoziato per altri accordi di pesca con paesi terzi nell'Atlantico nord-orientale.

In considerazione dell'aggiunta dell'articolo 43 TFUE all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE quale base giuridica, la Commissione ritiene giuridicamente errato che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.

La decisione che autorizza l'avvio di negoziati ha come unica base l'esistenza delle attribuzioni conferite dell'Unione e non già la determinazione di una competenza specifica. Ha l'effetto limitato di autorizzare la Commissione o l'Alto rappresentante, a seconda dei casi, a esercitare le proprie prerogative di avviare negoziati sancite dai trattati dell'UE. L'ambito di applicazione dei negoziati è pertanto determinato dall'ambito delle attribuzioni dell'Unione. Inoltre la libertà del prospettato partner di trattato dell'Unione di determinare l'ambito di applicazione dei negoziati non può essere limitata dalla decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati. Di conseguenza la base giuridica precisa dell'accordo futuro può essere determinata soltanto dopo che sia noto il contenuto dell'accordo.

La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."